



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 173/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GTV
AUDIOVISIVI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “EUROPA
TV”) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 LETT. A) DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I.**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, ed in particolare l’art.5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione media e minori”*, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante *“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CORECOM”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CORECOM Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni*

in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali";

VISTO l'atto di contestazione CONT. N. 1 ANNO 2015/N° PROC. 1/15 del 21 maggio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CORECOM Lazio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 1 ANNO 2015/N° PROC. 1/15, acquisito al prot. Agcom n. 0056436 del 13 luglio 2015, accertava e contestava alla società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Europa Tv", la violazione del paragrafo 4.4 lett. a), del *Codice di autoregolamentazione Tv e minori*, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su "Europa Tv" in data 19 novembre 2014, dalle ore 18:39:22 alle ore 18:39:55 circa e dalle ore 18:55:53 alle 18:56:05 circa, e in data 23 novembre 2014 dalle ore 18:53:55 alle 18:54:30 circa, nel corso del programma di intrattenimento "Colpa di Alfredo", in fascia oraria protetta, pubblicità relative alla bevanda superalcolica Amaro di Leuca.

Con delibera n. 108/15/CRL/URT del giorno 8 giugno 2015, il CORECOM Lazio ha proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 (cinquemila) nei confronti della predetta Società.

2. Deduzioni della Società

La società GTV Audiovisivi S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto CONT. N. 1 ANNO 2015/N° PROC.1/15 avvenuta in data 21 maggio 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 4.4, lett. a) del *Codice di autoregolamentazione media e minori* stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16.00-19.00 si deve evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche; in particolare, per queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.

Come noto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal *Codice di autoregolamentazione media e minori* approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

Infine, ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Conseguentemente, si ritiene che la menzionata condotta tenuta dalla società GTV Audiovisivi S.r.l., con sede legale in Pomezia (RM), in Via Laurentina Km 27.150, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Europa Tv", integri la violazione del paragrafo 4.4 lett. a), del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. per aver trasmesso su "Europa Tv" in data 19 novembre 2014, dalle ore 18:39:22 alle ore 18:39:55 circa e dalle ore 18:55:53 alle 18:56:05 circa, e in data 23 novembre 2014 dalle ore 18:53:55 alle 18:54:30 circa, durante il programma di intrattenimento "Colpa di Alfredo", in fascia oraria protetta, pubblicità relative alla bevanda superalcolica Amaro di Leuca.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio minimo edittale pari ad euro 20.000,00 (diecimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per le violazioni commesse, rispettivamente in data 19 e 23 novembre 2014, per il principio del cumulo materiale, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione deve ritenersi di lieve entità, in quanto a fronte del contrasto della pubblicità contestata con la rilevante esigenza di protezione dei telespettatori minori e la natura e la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta, si sono rilevati isolati episodi di violazione delle disposizioni normative specificate in due giornate di programmazione

televisiva, tali da comportare non significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente e si è considerato anche il circoscritto ambito di diffusione della pubblicità in questione rispetto a quello nazionale con riferimento al numero di destinatari interessati e la limitata durata della violazione stessa

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha prodotto memorie difensive, né ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente, e non risulta che si sia adoperata per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione. La società, peraltro, non ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori.

D. Condizioni economiche dell'agente

Il fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2014 risulta pari ad euro 1.142.607,00. Nello stesso anno risulta un utile di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 1 ANNO 2015/N° PROC.1/15 nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per la singola violazione moltiplicata per n due (n. 2) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Europa Tv*” con sede legale in Pomezia (RM) Via Laurentina Km 27.150, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 lett. a) del *Codice di autoregolamentazione Media e Minori* in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con delibera n. 173/15/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 173/15/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci